



FIR DIGITALE

Dal **13 FEBBRAIO 2026** il FIR sarà **DIGITALE** nella maggior parte delle situazioni, prenderà il nome di **XFIR**.

Questo determinerà che il documento:

- Non si stamperà più (come avviene già per il registro da febbraio 2025) a meno che il Produttore del rifiuto sia esente dall'iscrizione al RENTRI.
- Non esisterà quindi più la IV copia cartacea (ci sarà solo quella digitale).
- Dovrà essere inviato in conservazione sostitutiva (come avviene già per il registro).
- Dovrà essere firmato digitalmente (tramite un'app gratuita messa a disposizione dal MASE).

Il FIR digitale sarà redatto in cooperazione fra il produttore, il trasportatore ed il destinatario.

In pratica: ciascuno dei tre protagonisti della filiera scriverà parte del formulario, in modo incrementale, apponendo una firma digitale a convalida del suo operato.

OBBLIGHI DI UTILIZZO FIR DIGITALE

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi e non pericolosi	
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività <ul style="list-style-type: none"> • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; • di costruzione e demolizione, e di scavo; • commerciali; • di servizio; • sanitarie 	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi		Rifiuti non pericolosi

ATTENZIONE:

I produttori di rifiuti pericolosi:

- imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#)
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
- non rientranti in organizzazione di ente o impresa

in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in **formato cartaceo** anche nel caso di **rifiuti pericolosi**.

GESTIONE DEL FIR

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del	produttore/detentore
Formato	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023	Cartaceo
Quante copie	<i>Non applicabile</i>	2
Chi restituisce la copia al produttore	Destinatario	Trasportatore
Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR	Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore) Trasportatore Destinatario	<i>Non applicabile</i>
Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati	Rifiuti pericolosi	<i>Non applicabile</i>

*La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore